

Sindacale

- S127-24 - D.M. n. 132/2024: regolamento attuativo della disciplina della patente a crediti - Pubblicato il decreto attuativo della disciplina della patente a crediti
- S128-24 - Patente a crediti – Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024 - Pubblicata la circolare dell'INL contenente prime istruzioni operative sulla Patente a crediti e sul relativo periodo transitorio
- S129-24 - INL: istituita una casella di posta elettronica per eventuali quesiti riguardanti la patente a crediti - L'INL comunica di aver predisposto una casella di posta elettronica per eventuali quesiti relativi ai contenuti della circolare n. 4/2024
- S130-24 - Disponibili tutti i materiali del webinar sulla patente a crediti - Disponibili la registrazione e le slides del webinar Ance sulla disciplina della patente a crediti
- S131-24 - CNCE: tabella aggiornata contributo minimo - Trasmessa dalla CNCE la tabella aggiornata relativa al contributo minimo Ape su 160 ore
- S132-24 - INL, circ. n. 4/2024: patente a crediti - Disponibile la nota illustrativa della circolare INL n. 4/2024

Fiscalità

- F63-24 - Bonus edilizi e DL "taglia crediti": alcune conferme dall'AdE a Telefisco 2024 - Bonus edilizi dopo il "taglia crediti": conferme dall'AdE a Telefisco 2024

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U50-24 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza - L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica

S127-24 - D.M. n. 132/2024: regolamento attuativo della disciplina della patente a crediti

Pubblicato il decreto attuativo della disciplina della patente a crediti

Si fa seguito alla notizia S103-24 di ANCE FVG Informa n°22/2024, per informare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/2024, il decreto ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024, recante "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei mobili.

L'entrata in vigore del decreto attuativo della disciplina della patente è prevista per il prossimo 1° ottobre.

Rispetto allo schema di decreto del 23 luglio scorso, che è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, si segnalano le seguenti principali novità.

Articolo 1

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, si segnala la riformulazione del comma 8.

In particolare, viene previsto che, nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008.

Articolo 2

È stato riformulato l'articolo 2 in merito ai contenuti informativi della patente, con particolare riguardo alle modalità di ostensione delle informazioni ivi contenute.

In particolare, si prevede l'emanazione di un provvedimento dell'INL, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con cui sono individuate le modalità di ostensione delle predette informazioni ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ai RLS e ai RLST, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del legislativo n. 81/2008, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Inoltre, il decreto attuativo ha previsto l'ostensione delle informazioni anche ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008.

Viene, inoltre, previsto che le informazioni della patente sono conservate per il tempo di vigenza della stessa e comunque, limitatamente alle informazioni relative a eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o di eventuali provvedimenti definitivi da cui derivino decurtazioni, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

Articolo 3

Con riferimento all'adozione obbligatoria del provvedimento cautelare di sospensione (ossia qualora nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte di uno o più

lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 81/2008, ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto, almeno a titolo di colpa grave), viene fatta ora salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata.

In accoglimento alle osservazioni del Consiglio di Stato, si evidenzia, inoltre, che è stato eliminato il riferimento al ricorso avverso il provvedimento di sospensione cautelare, poiché già previsto nella norma primaria (D.L. n. 19/2024, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024).

Articoli 4, 5 e 6

Gli articoli 4, 5 e 6 dello schema di decreto sono stati riorganizzati al fine di rendere più chiara la disciplina dei crediti ulteriori, come suggerito dal Consiglio di Stato.

Restano, dunque, fermi i criteri di attribuzione di crediti ulteriori legati alla storicità dell'azienda, all'assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio e ad attività, investimenti o formazione sia in tema di salute e sicurezza che in altri ambiti, inclusa la dimensione dell'organico.

Articoli 7 e 8

Si evidenzia che restano invariate altresì le modalità di recupero dei crediti decurtati, qualora il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, nonché le ulteriori disposizioni relative alle trasformazioni societarie.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 settembre 2024, n. 132

Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151)

(GU n.221 del 20-9-2024)

Vigente al: 1-10-2024

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l'Ispettorato «esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...);»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;

Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che cosi' dispone «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8»;

Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le modalita' di recupero dei crediti decurtati»;

Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale «Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonche' il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Ravvisata la necessita' di dare attuazione con un unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;

Sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro;

Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 settembre 2024;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c. possesso del documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita';

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e. possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) e' attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) e' attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalita' informatiche che assicurano l'identita' del soggetto che effettua l'accesso.

3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale e' rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.

4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale e' resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale e' resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

7. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o piu' requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

Art. 2

Contenuti informativi della patente

1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura

dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

Art. 3

Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o piu' lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilita' permanente di uno o piu' lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione puo' essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale.

4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, e' determinata tenendo conto della gravita' degli infortuni nonche' della gravita' della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attivita' lavorativa presso il cantiere ove si e' verificata la violazione.

6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

Art. 4

Attribuzione dei crediti

crediti.

2. Il punteggio di cui al comma 1 puo' essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

Art. 5

Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.

2. In ragione della storicita' dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.

3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente e' incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

4. Nei casi e con le modalita' previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:

a) fino a 30 crediti per attivita', investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:

1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;

2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalita' di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;

3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;

5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;

6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;

b) fino a 10 crediti per attivita', investimenti o formazione nei seguenti casi:

1) dimensione dell'organico aziendale;

prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;

3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;

5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

8) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.

6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 6

Sospensione dell'incremento dei crediti

1. Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 7

Modalità di recupero dei crediti decurtati

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).

2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attività svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 8

Ulteriori disposizioni

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

3. Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 9

Copertura finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro: Calderone

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2496

TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

| | REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
|---|---|--------------------|
| | ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | |
| 1 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda. | 3 |
| 2 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda. | 5 |
| 3 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda. | 8 |
| 4 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla storicita' dell'azienda. | 10 |
| | ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | |
| 5 | Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. | 5 |
| 6 | Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalita' di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile». | 4 |
| | i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei | |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 7 | <p>lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>ii.) Il punteggio e' incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.</p> | <p>i.) 6 ii.) 8</p> |
| 8 | <p>Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.</p> | <p>3</p> |
| 9 | <p>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.</p> | <p>1</p> |
| 10 | <p>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro.</p> | <p>3</p> |
| 11 | <p>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.</p> | <p>6</p> |
| | <p>Adozione del documento di valutazione dei</p> | |

| | | |
|---|--|---|
| 12 | rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 3 |
| 13 | Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente | 2 |
| ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE. | | |
| 14 | Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 1 |
| 15 | Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 2 |
| 16 | Imprese che occupano piu' di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 4 |
| 17 | Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 | 2 |
| 18 | Possesso della certificazione SOA di classifica I. | 1 |
| 19 | Possesso della certificazione SOA di classifica II. | 2 |
| 20 | Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | 2 |
| 21 | Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. | 2 |
| 22 | Attivita' di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
| Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel | | |

| | | |
|----|--|---|
| 23 | sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |
| 24 | Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
| 25 | Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. | 2 |

S128-24 - Patente a crediti – Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024

Pubblicata la circolare dell’INL contenente prime istruzioni operative sulla Patente a crediti e sul relativo periodo transitorio

È stata pubblicata la circolare n. 4 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sul sito dell’Istituto, contenente: “Articolo 27 del decreto legislativo 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – Prime indicazioni”.

Nel far riserva di un puntuale commento della stessa, si informa, fin da subito, che la circolare contempla l’annunciato periodo transitorio relativo al rilascio della patente.

Infatti, dal 23 settembre e fino al 31 ottobre p.v., sarà possibile, per gli operatori interessati, presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, mediante pec, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, sul possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio della Patente a crediti.

Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva vincola l’operatore a presentare la prevista istanza, tramite portale dell’INL, entro il 31 ottobre p.v..

Il suddetto portale sarà operativo dal 1° ottobre prossimo.

Dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare nei cantieri in forza della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, ma occorrerà aver effettuato la prevista istanza di rilascio della patente tramite portale.

Nell’allegare la circolare in oggetto, si unisce altresì il modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva predisposto dall’INL.



Alle Direzioni interregionali del lavoro

Agli Ispettorati d'area metropolitana e
agli Ispettorati territoriali del lavoro

All'INPS
Direzione centrale entrate

All'INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
segrpart.dag@giustizia.it

Alla Corte suprema di Cassazione
Segretariato generale
segretariato.cassazione@giustizia.it

alla Direzione centrale vigilanza
e sicurezza del lavoro

Alla Direzione centrale innovazione tecnologica
e pianificazione strategica

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Alla Provincia autonoma di Bolzano

Alla Provincia autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti*” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni.

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, tra l'altro, modificato l'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei

o mobili. La relativa disciplina è oggi contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale demanda a questo Ispettorato la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente. Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 8642 del 20 settembre 2024, si forniscono le prime indicazioni.

Rilascio della patente

1. Soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente *“le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”*.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi **che operano “fisicamente” nei cantieri**.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere **forniture o prestazioni di natura intellettuale** (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono anch'esse tenute al possesso della patente di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, di un **documento equivalente** rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, **ricosciuto secondo la legge italiana**. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

Da ultimo, il legislatore esclude dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'**attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III**, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

2. Requisiti

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant'è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione *“nei casi previsti dalla normativa vigente”*. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori (v. *infra*). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

3. Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Salvo casi particolari – ad esempio legati all'esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti – alcuni di essi sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l'esenzione giustificata” da un determinato requisito.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, **sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.**

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del **documento equivalente** alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello **attestante il riconoscimento** dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come stabilito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo **dal 1° ottobre p.v.**

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della

pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, **utilizzando il modello allegato**, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia **fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data**.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Revoca della patente

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 *"la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (...), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (...)"*. Inoltre, al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 ____ stabilisce che *"nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato da questo Ispettorato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti **dichiarati inizialmente**, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l'assenza del DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare.

L'adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla **gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente**. A tal proposito, con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Contenuti informativi della patente

Ai sensi del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;

- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Trattasi in ogni caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 *“se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la **morte del lavoratore o un'inabilità permanente**, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”*.

Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato *“dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente”*. Il provvedimento va dunque rimesso al Direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico. **Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.**

1. Presupposti e attività di indagine

I presupposti per l'adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132 del 18 settembre 2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:

- *“da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”*;

- *“da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”*.

L'attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell'Ispettorato nazionale del lavoro tant'è che, secondo il D.M., *“l'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento (...) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni”*.

Le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul **nesso causale tra l'evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente**. Pur tenendo conto che l'accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A. G., l'organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare **l'esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati** secondo il criterio del *“più probabile che non”*, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati

solo nell'ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

A tal fine, in linea generale, va ricordato che la *“colpa grave”* è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una **marcata violazione dei doveri di diligenza**, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;

- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l'omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;

- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l'evento infortunistico.

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni ivi indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall'istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l'annullamento, il competente Ispettorato archiverà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell'Ufficio.

Sospensione in caso di evento infortunistico mortale

Quanto alla sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che la sua adozione *“è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata”*. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni già indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell'Ufficio.

Sospensione in caso di inabilità permanente

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell'INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell'Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

La disposizione richiama anche l'ipotesi di una *“irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”*; trattasi dei casi in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente – ad esempio in caso di perdita di un arto – che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. In tal caso il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l'adozione del suddetto provvedimento da parte dell'INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per *“colpa grave”*, della durata della sospensione.

Il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta poi maggiori caratteri di discrezionalità. Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce infatti che *“la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale”*. In altri termini, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione

dell'impiego di lavoratori "in nero" e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all'effettivo rischio che ha determinato l'evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

2. Durata della sospensione

L'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. Il D.M. prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente *"è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive"*.

Ai fini della determinazione della durata, pertanto, occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell'evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Al riguardo si evidenzia la necessità di acquisire dall'INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici (il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che *"l'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici"*).

3. Ricorso avverso il provvedimento e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'Ufficio – Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.

La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell'Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il *"ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione"*. Tali attività dovranno evidentemente essere precedute, laddove possibile in base alle informazioni a disposizione, da un accertamento sulla persistente presenza del cantiere, in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione abbia avuto una durata di diversi mesi.

Attribuzione dei crediti ulteriori

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall'art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, **i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza "retroattiva"**, stante l'espressa previsione contenuta all'art. 5, comma 5, del D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 (*"i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (...) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito"*). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Il citato art. 5 stabilisce anzitutto che:

- in ragione della **storicità dell'azienda**, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:

| | REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
|---|--|--------------------|
| 1 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella. | 3 |
| 2 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella. | 5 |
| 3 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella. | 8 |
| 4 | Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella. | 10 |

- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è **incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa**, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all'Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981;

- in relazione ad **attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro** sono attribuiti sino a trenta 30 crediti per:

| | REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
|---|--|---------------------|
| 5 | Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. | 5 |
| 6 | Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile". | 4 |
| 7 | i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato. | i.) 6 ii.) 8 |

| | | |
|----|---|---|
| 8 | Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza | 3 |
| 9 | Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. | 1 |
| 10 | Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. | 3 |
| 11 | Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
| 12 | Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 3 |
| 13 | Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente | 2 |

- in relazione ad **attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi** possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

| | REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
|----|--|--------------------|
| 14 | Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 1 |
| 15 | Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 2 |
| 16 | Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 4 |
| 17 | Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 | 2 |
| 18 | Possesso della certificazione SOA di classifica I. | 1 |
| 19 | Possesso della certificazione SOA di classifica II. | 2 |
| 20 | Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | 2 |
| 21 | Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. | 2 |
| 22 | Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
| 23 | Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |
| 24 | Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
| 25 | Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della | 2 |

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Decurtazione dei crediti

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008 e di seguito riportato.

| N. | FATTISPECIE | DECURTAZIONI E DI CREDITI |
|----|---|------------------------------|
| 1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 5 |
| 2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione | 3 |
| 3 | Omessa formazione e addestramento | 2 |
| 4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile | 3 |
| 5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza | 3 |
| 6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | 2 |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3 |
| 8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno | 2 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 2 |
| 11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 2 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 2 |
| 13 | Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto | 1 |
| 14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28 | 3 |
| 15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche | 3 |
| 16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 | 3 |
| 17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento | 2 |
| 18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie | 2 |
| 19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi | 3 |
| 20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 | 1 |
| 21 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 1 |
| 22 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
| 23 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 3 |
| 24 | Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 | 1 |
| 25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni | 5 |

| | | |
|----|---|----|
| 26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro | 8 |
| 27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro | 15 |
| 28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 20 |
| 29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto | 10 |

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura **non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave**.

Il legislatore precisa che, ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive e che tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Ferma restando l'ipotesi delle ordinanze-ingiunzione, la cui adozione è già di competenza di questo Ispettorato, occorre pertanto che ciascun Ispettorato territoriale prenda contatti con le competenti sedi giudiziarie al fine di rappresentare la necessità, da parte delle relative cancellerie, di trasmettere eventuali sentenze passate in giudicato relative agli illeciti indicati e commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.

I provvedimenti sanzionatori in questione devono evidentemente riguardare **condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre p.v.** a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Si fa riserva di indicare le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun Ufficio territoriale.

(segue): patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Ferma restando la competenza di ciascun organo accertatore di notificare l'illecito, si ritiene che l'emanazione della relativa ordinanza-ingiunzione spetti al competente Ispettorato territoriale. Si evidenzia la necessità, da parte dell'organo accertatore, al pari di quanto già avviene in relazione al provvedimento di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, di comunicare l'adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte dello stesso Ministero del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici.

Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono

tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Come previsto da legislatore, inoltre, gli introiti derivanti dalle sanzioni sono destinati al bilancio dell'Ispettorato e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

Modalità di recupero dei crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;

- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132 del 18 settembre 2024 all'art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l'attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo decreto).

La Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente della competente sede territoriale dell'Ispettorato, sarà composta, oltre che dal medesimo Dirigente, da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell'INAIL.

Inoltre, alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Le modalità tecniche per l'accREDITAMENTO dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo.

Fusioni e trasformazioni di impresa

Il D.M. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Al riguardo **si fa riserva di fornire ogni utile indicazione**, anche di carattere operativo, rappresentando sin d'ora che le operazioni di fusione o trasformazione di interesse sono quelle avvenute tra soggetti che abbiano quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente.

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO

Paolo PENNESI

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o a _____ (____) il _____
in qualità di:

- rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);
- lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.

S129-24 - INL: istituita una casella di posta elettronica per eventuali quesiti riguardanti la patente a crediti

L'INL comunica di aver predisposto una casella di posta elettronica per eventuali quesiti relativi ai contenuti della circolare n. 4/2024

Facendo seguito alla precedente notizia S128/24 dal titolo "Patente a crediti – Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 23 settembre 2024", si informa che, nella pagina dedicata alla circolare n. 4/2024, contenente le prime indicazioni sulla disciplina della patente a crediti, l'INL ha messo a disposizione un indirizzo email per l'invio di eventuali quesiti relativi ai contenuti della circolare. L'indirizzo è:

PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it .

Si ricorda, inoltre, che anche Ance ha attivato una casella di posta dedicata, all'indirizzo: patenteacrediti@ance.it .

S130-24 - Disponibili tutti i materiali del webinar sulla patente a crediti **Disponibili la registrazione e le slides del webinar Ance sulla disciplina della patente a crediti**

Si è tenuto lo scorso 24 settembre il webinar Ance “ Patente a crediti – Decreto attuativo definitivo ”.

Si informa che è ora disponibile la registrazione dell'evento -
<https://www.youtube.com/watch?v=cu3O3uLaKz0&t=2s>

Inoltre, si riportano qui di seguito le slide, che tengono conto anche della circolare n. 4/2024 dell'INL recante le prime istruzioni operative.

La disciplina della Patente a crediti: le novità del decreto attuativo e le ulteriori istruzioni operative

Periodo transitorio

■ PERIODO TRANSITORIO

DA OGGI E FINO AL 31 OTTOBRE SARA' POSSIBILE PRESENTARE UNA AUTOCERTIFICAZIONE E/O AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MEDIANTE PEC ALL'INDIRIZZO DICHIARAZIONEPATENTE@PEC.ISPETTORATO.GOV.IT SUL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE STESSA. TALE AUTOCERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONE VINCOLA L'OPERATORE A PRESENTARE L'ISTANZA ENTRO IL 31 OTTOBRE P.V.

IL PORTALE PER IL RILASCIO DELLA PATENTE SARA' OPERATIVO DAL 1 OTTOBRE PROSSIMO

PER OPERARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DAL 1° OTTOBRE PROSSIMO, RISULTA COMUNQUE NECESSARIO O ESSERE IN POSSESSO DELLA PREDETTA AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA O AVER EFFETTUATO LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA PATENTE TRAMITE IL PORTALE.

DAL 1 NOVEMBRE P.V. NON SARA' PIU' POSSIBILE OPERARE NEI CANTIERI IN FORZA DELLA AUTOCERTIFICAZIONE/AUTODICHIARAZIONE, MA OCCORRERA' AVER EFFETTUATO L'ISTANZA DI RILASCIO DELLA PATENTE TRAMITE PORTALE

AUTOCERTIFICAZIONE

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o _____

nata/o a _____ () il _____

in qualità di:

rappresentante legale dell'impresa _____ (P. IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio di _____, al n. _____);

lavoratore autonomo _____ (P. IVA _____, iscritto alla Camera di Commercio di _____, al n. _____),

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _____

Data _____

IL DICHIARANTE

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.

Modalità di presentazione della domanda e contenuti informativi della patente

*La patente sarà
rilasciata in
formato digitale*

■ CHI PRESENTA LA DOMANDA?

I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 1 DEL TUSL PRESENTANO LA DOMANDA ATTRAVERSO IL PORTALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – ATTRAVERSO SPID PERSONALE O CIE (CIRC. N. 4/2024 INL)

**Art. 27,
co. 1 del
TUSL**

IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (DI CUI ALL'ART.89, CO.1, LETT. A) DEL TUSL, AD ESCLUSIONE DI COLORO CHE EFFETTUANO MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE

■ CHI PRESENTA LA DOMANDA?



LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DAL LAVORATORE AUTONOMO, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOGGETTO MUNITO DI DELEGA IN FORMA SCRITTA, IVI INCLUSI I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. N. 12/79 (CONSULENTI DEL LAVORO, COMMERCIALISTI, AVVOCATI E CAF)

Il possesso dei requisiti dovrà risultare al momento della presentazione della domanda

■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE



■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

CIRC. N. 4/2024

NON TUTTI I REQUISITI SONO RICHIESTI A TUTTE LE CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI

ES.


| | |
|---|--|
| ✓ ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | <i>SIA A IMPRESE CHE A LAVORATORI AUTONOMI</i> |
| ✓ POSSESSO DEL DVR E DESIGNAZIONE RSPP | <i>SOLO A IMPRESE</i> |
| ✓ OBBLIGHI INFORMATIVI IN CAPO AI LAVORATORI AUTONOMI | <i>SOLO IN CASO DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LE QUALI SIA PREVISTA UNA SPECIFICA FORMAZIONE</i> |

■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

CIRC. N. 4/2024



IL PORTALE, IN RELAZIONE A CIASCUNA CATEGORIA DI RICHIEDENTI E IN CONSIDERAZIONE DELLE PARTICOLARITÀ DELLE CASISTICHE, CONSENTIRÀ DI INDICARE LA «NON OBBLIGATORietà» O «L'ESENZIONE GIUSTIFICATA» DA UN DETERMINATO REQUISITO



CON RIFERIMENTO ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E FISCALE (LETT. C) ED E)) LA DICHIARAZIONE ATTIENE ALLA CIRCOSTANZA DI ESSERE IN REGOLA CON GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA RELATIVA DISCIPLINA NORMATIVA VIGENTE AI FIN DEL RILASCIO DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE

■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE




**IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DPR N. 445/2000**

■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE



**IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000**

■ REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE



QUALORA LA RICHIESTA SIA EFFETTUATA DA SOGGETTI DELEGATI, GLI STESSI DOVRANNO MUNIRSI DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA O DAL LAVORATORE AUTONOMO RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI, LE QUALI POTRANNO ESSERE RICHIESTE IN CASO DI EVENTUALI ACCERTAMENTI (CIRC. N. 4/2024)

■ COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

ACCESSO AL PORTALE INL ATTRAVERSO MODALITÀ INFORMATICHE
CHE ASSICURINO L'IDENTITÀ DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ACCESSO

SUL PORTALE VIENE RILASCIATA E RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART.2

LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI DI CUI AL COMMA 2, INFORMANO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE – RLST ENTRO 5 GIORNI DAL DEPOSITO

NELLE MORE DEL RILASCIO DELLA PATENTE È COMUNQUE CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE NOTIFICATA DALL'INL

per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno stato NON appartenente all'UE

■ COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

PRESENTAZIONE, TRAMITE IL PORTALE INL, DELL'AUTOCERTIFICAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL PAESE DI ORIGINE (UE) O L'AVVENUTO RICONOSCIMENTO SECONDO LA LEGGE ITALIANA DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL PAESE DI ORIGINE (EXTRA UE)

SUL PORTALE VIENE RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE
CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART.2

***SE NON IN POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE,
SARANNO TENUTI A PRESENTARE LA DOMANDA AI SENSI DEL COMMA 1, DICHIARANDO (PER IMPRESE UE) IL POSSESSO DI DOCUMENTI EQUIVALENTI QUALI AD ESEMPIO MODELLO A1 ANZICHÉ DEL DURC E (PER LE IMPRESE EXTRA UE) IL POSSESSO DEGLI STESSI DOCUMENTI RICHIESTI ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI ITALIANI (CIRC. N. 4/2024)***

■ REVOCA DELLA PATENTE

LA PATENTE È REVOCATA NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA, DICHIARATA INIZIALMENTE (CIRC. N. 4/2024), DI UNO O PIÙ REQUISITI DI CUI AL COMMA 1 ACCERTATE IN VIA DEFINITIVA, IN SEDE SUCCESSIVA AL RILASCIO



IL VENIR MENO DI UNO O PIÙ REQUISITI IN UN MOMENTO SUCCESSIVO (AD ES. L'ASSENZA DEL DURC) NON POTRÀ INCIDERE SULLA SUA UTILIZZABILITÀ, FERME RESTANDO LE CONSEGUENZE DI CARATTERE SANZIONATORIO O DI ALTRO TIPO PREVISTE DALL'ORDINAMENTO (CIRC. N. 4/2024)

IL CONTROLLO DEI REQUISITI, A CAMPIONE, POTRÀ AVVENIRE SIA D'UFFICIO SIA IN OCCASIONE DI ACCESSI ISPETTIVI DELL'ISPETTORATO O DI ALTRI ORGANISMI DI VIGILANZA (CIRC. N. 4/2024)

■ REVOCA DELLA PATENTE

L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI REVOCA NON POTRÀ IN OGNI CASO PRESCINDERE DA UN CONFRONTO CON L'IMPRESA O IL LAVORATORE AUTONOMO TITOLARE DELLA PATENTE E DA UNA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA GRAVITÀ DEI FATTI DA VALUTARE (CIRC. N. 4/2024)

ES.
REQUISITO RELATIVO
ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI
OBBLIGHI FORMATIVI


(CIRC. N. /2024)

PUR A FRONTE DI UNA DICHIARAZIONE SOSTITUIVA RITENUTA NON VERITIERA, L'INL VALUTERÀ:


- LA GRAVITÀ DELL'OMISSIONE (DATA, AD ESEMPIO, DALLA TOTALE ASSENZA DI FORMAZIONE TENENDO CONTO DEL NUMERO DEI LAVORATORI INTERESSATI IN RAPPORTO ALLA CONSISTENZA AZIENDALE);
- LA CIRCOSTANZA SECONDO CUI L'EVENTUALE OMISSIONE RIGUARDI PERSONALE CHE NON SIA DESTINATO AD OPERARE IN CANTIERE (AD ESEMPIO PERSONALE AMMINISTRATIVO) O CHE L'IMPRESA ABBA OTTEMPERATO O MENO ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE AI SENSI DEL D.LGS. N. 758/1994

DECORSI 12 MESI DALLA REVOCA,
L'IMPRESA O IL LAVORATORE AUTONOMO PUÒ CHIEDERE IL RILASCIO DI UNA NUOVA PATENTE


QUALI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NEL PORTALE PER CIASCUNA PATENTE?



■ L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI È CONSENTITO:



■ CHI PUÒ ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI?



La disciplina della patente a crediti ai sensi del DL PNRR

■ CAMPO DI APPLICAZIONE

DAL 1 OTTOBRE POSSESSO DELLA PATENTE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS 81/2008 (*“QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IL CUI ELENCO È RIPORTATO NELL'ALLEGATO X”*)

ESCLUSIONE PATENTE PER *IMPRESE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III* E PER COLORO CHE EFFETTUANO *MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE*

DOCUMENTO EQUIVALENTE PER IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI STABILITI IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA

CONTROLLO DELLA PATENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE

IL COMMITTENTE VERIFICA IL POSSESSO DELLA PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI, ANCHE NEI CASI DI SUBAPPALTO, OVVERO, DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA

SANZIONE IN CAPO AL COMMITTENTE

TRA I DOCUMENTI DA INVIARE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE È RICOMPRESA ANCHE LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VERIFICA DELLA PATENTE

■ REQUISITI PER RILASCIO DELLA PATENTE

RILASCIATA DA INL IN FORMATO DIGITALE:

- ✓ **ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**
- ✓ **ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI *OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL***
- ✓ **POSSESSO DEL *DURC* IN CORSO DI VALIDITÀ**
- ✓ **POSSESSO DEL *DVR*, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**
- ✓ **POSSESSO DELLA *CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMI 5 E 6 DEL D. LGS. 241/97*, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**
- ✓ **AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL *RSPP*, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE**

■ AUTOCERTIFICAZIONE

- AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI PREDETTI REQUISITI
- LA PATENTE È REVOCATA IN CASO DI DICHIARAZIONE NON VERITIERA SULLA SUSSISTENZA DI UNO O PIÙ REQUISITI, ACCERTATA IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO AL RILASCIO
- LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PATENTE SONO ANNOTATE IN UN'APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO

■ DECRETI ATTUATIVI

- **DEMANDATA A DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SENTITO L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, L'INDIVIDUAZIONE DI:**
 - ✓ **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE**
 - ✓ **CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE MEDESIMA**
 - ✓ **PRESUPPOSTI E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE**

DECRETO MINISTERO DEL LAVORO 18 SETTEMBRE 2024, N. 132 IN VIGORE A FAR DATA DAL 1 OTTOBRE

■ PUNTEGGIO

INIZIALE DI 30 CREDITI



I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI, LE MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI SONO DEMANDATI AD UN DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, SENTITO L'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO



LE DECURTAZIONI SONO CORRELATE ALLE RISULTANZE DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMANATI NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI, NEI CASI E NELLE MISURE INDICATI NELL'ALLEGATO I-BIS

SONO PROVVEDIMENTI DEFINITIVI LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E LE ORDINANZE-INGIUNZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, DIVENUTE DEFINITIVE

SE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO ACCERTAMENTO ISPETTIVO SONO CONTESTATE PIÙ VIOLAZIONI TRA QUELLE DELL'ALLEGATO I-BIS, I CREDITI SONO DECURTATI IN MISURA NON ECCEDENTE IL DOBPIO DI QUELLA PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE

■ SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

L'ISPettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la PATENTE

■ PUNTEGGIO

INFERIORE A 15 CREDITI



**NON CONSENTE ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI DI OPERARE
NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

**È CONSENTITO IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI
APPALTO O SUBAPPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE, QUANDO I LAVORI
ESEGUITI SONO SUPERIORI AL 30 PER CENTO DEL VALORE DEL
CONTRATTO (SALVA L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 14)**

■ SANZIONI

IN MANCANZA DI PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE O CON PATENTE IL CUI PUNTEGGIO SIA INFERIORE A 15 CREDITI

SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEI LAVORI E, COMUNQUE, NON INFERIORE A EURO 6.000

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI PUBBLICI

Allegato I-bis

■ ALLEGATO I-BIS

| | FATTISPECIE |
|--------------|--|
| 1-20 | VIOLAZIONI CON CONTENUTI DEGLI ALLEGATI I E XI DEL TUSL |
| 21-24 | LAVORO IRREGOLARE |
| 25-28 | INFORTUNI OCCORSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI |
| 29 | MALATTIA PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI |

■ ALLEGATO I-BIS

| | FATTISPECIE | DECURTAZIONE CREDITI |
|----|---|-------------------------|
| 1 | OMESSA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI | 5 |
| 2 | OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE | 3 |
| 3 | OMESSI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO | 2 |
| 4 | OMESSA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE | 3 |
| 5 | OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA | 3 |
| 6 | OMESSA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO | 2 |
| 7 | MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO | 3 |
| 8 | MANCATA INSTALLAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA SULLA CONSISTENZA DEL TERRENO | 2 |
| 9 | LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI | 2 |
| 10 | PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI | 2 |

ALLEGATO I-BIS

| | FATTISPECIE | DECURTAZIONE CREDITI |
|----|--|----------------------|
| 11 | MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE) | 2 |
| 12 | OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO | 2 |
| 13 | OMESSA NOTIFICA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO | 1 |
| 14 | OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI AI SENSI DELL'ART. 28 | 3 |
| 15 | OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E DA SOSTANZE CHIMICHE | 3 |
| 16 | OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101 | 3 |
| 17 | OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ANNEGAMENTO | 2 |
| 18 | OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI A LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE | 2 |
| 19 | OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALL'IMPIEGO DI ESPLOSIVI | 3 |
| 20 | OMESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011, N. 177 | 1 |

■ ALLEGATO I-BIS

| | FATTISPECIE | DECURTAZIONE CREDITI |
|----|--|-------------------------|
| 21 | CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73 | 1 |
| 22 | CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73 | 2 |
| 23 | CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. C) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73 | 3 |
| 24 | CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73 IN AGGIUNTA ALLE CONDOTTE DI CUI AI NUMERI 21, 22 E 23 | 1 |

■ ALLEGATO I-BIS

| | FATTISPECIE | DECURTAZIONE CREDITI |
|-----------|---|---------------------------------|
| 25 | INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, DAL QUALE DERIVI UN'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CHE COMPORTI L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIÙ DI 60 GIORNI | 5 |
| 26 | INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA PARZIALE INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO | 8 |
| 27 | INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA ASSOLUTA INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO | 15 |
| 28 | INFORTUNIO MORTALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO | 20 |
| 29 | MALATTIA PROFESSIONALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO | 10 |

Il provvedimento di sospensione della patente

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - ARTICOLO 27, COMMA 8, TUSL

SE NEI CANTIERI DI CUI AL COMMA 1, ART. 27, TUSL, SI VERIFICANO INFORTUNI DA CUI DERIVA LA MORTE DEL LAVORATORE O UN'INABILITÀ PERMANENTE, ASSOLUTA O PARZIALE, L'ISPettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi

AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È AMMESSO RICORSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 14, TUSL

SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO CHE VIENE EMANATO PRIMA DELL'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ → IN ASSENZA DI UN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO

PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - ART. 27, COMMA 7, TUSL

SONO PROVVEDIMENTI DEFINITIVI LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E LE ORDINANZE-INGIUNZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 689/1981 DIVENUTE DEFINITIVE



IN VIA GENERALE, LA DEFINITIVITÀ DI UN PROVVEDIMENTO DIPENDE DALLA IMPOSSIBILITÀ DI ESPERIRE AVVERSO IL MEDESIMO GLI ORDINARI MEZZI DI IMPUGNAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE (CFR. ARTT. 324 C.P.C. E 648 C.P.P.)

I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI HANNO DIVERSA NATURA IN BASE AL TIPO DI ILLECITO CHE ESSI ACCERTANO:

- **LE SENTENZE DI CONDANNA SI RIFERISCONO AI REATI**
- **LE ORDINANZE DI INGIUNZIONE SI RIFERISCONO AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI**

INL, CIRC. N. 4/2024 → I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN QUESTIONE DEVONO RIGUARDARE CONDOTTE ILLECITE POSTE IN ESSERE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2024, A PRESCINDERE DALLA CIRCOSTANZA CHE AL SOGGETTO INTERESSATO SIA STATA GIÀ RILASCIATA LA PATENTE RICHIESTA

IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE NEL DECRETO ATTUATIVO N. 132/2024

L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO ATTUATIVO DISCIPLINA LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

COMMA 1 → L'ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO È L'ISPettorato DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

INL, CIRC. N. 4/2024 → IL PROVVEDIMENTO VA DUNQUE RIMESSO AL DIRETTORE DELL'ISPettorato D'AREA METROPOLITANA O ALL'ISPettorato TERRITORIALMENTE COMPETENTE IN RELAZIONE AL LUOGO DOVE SI È VERIFICATO L'EVENTO INFORTUNISTICO.

GLI UFFICI TERRITORIALI, PRIMA DI ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, POSSONO CHIEDERE CHE LA DIREZIONE CENTRALE VIGILANZA E SICUREZZA SUL LAVORO ESPRIMA UN PARERE, NON VINCOLANTE, SULLA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO.

IPOTESI DI OBBLIGATORIETA' DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

ART. 3, COMMA 2

L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È OBBLIGATORIA SE, NEI CANTIERI DI CUI ALL'ART. 27 DEL TUSL, SI VERIFICANO INFORTUNI DA CUI DERIVA LA MORTE DI UNO O PIÙ LAVORATORI IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO, AL SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 TUSL O VERO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D, TUSL, ALMENO A TITOLO DI COLPA GRAVE.

È FATTA SALVA LA DIVERSA VALUTAZIONE DELL'ISPettorato ADEGUATAMENTE MOTIVATA.

INL, CIRC. N. 4/2024 → FERMA RESTANDO LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI INDICATE, LA SOSPENSIONE È NORMALMENTE ADOTTATA, A MENO CHE DALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO E, QUINDI, DALLA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN CORSO NON POSSANO DERIVARE SITUAZIONI DI GRAVE RISCHIO PER I LAVORATORI O PER I TERZI O COMUNQUE PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.

I MOTIVI CHE HANNO SUGGERITO DI NON ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, PUR IN PRESENZA DEI RELATIVI PRESUPPOSTI, DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI UNA RELAZIONE AGLI ATTI DELL'UFFICIO.

IL REQUISITO DELLA COLPA GRAVE

INL, CIRC. N. 4/2024 → LA COLPA GRAVE È UNA FORMA DI RESPONSABILITÀ CARATTERIZZATA DA UNA MARCATA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI DILIGENZA, SPECIFICAMENTE CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. IN PARTICOLARE, IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATO SOLO SE VENGONO ACCERTATE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- ✓ **PER QUANTO CONCERNE IL GRADO DI NEGLIGENZA, LA COLPA GRAVE IMPLICA UN COMPORTAMENTO CHE SI DISCOSTA NOTEVOLMENTE DA CIÒ CHE È CONSIDERATO RAGIONEVOLE E DILIGENTE;**
- ✓ **PER QUANTO CONCERNE LA VIOLAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA, LA COLPA GRAVE SI CONCRETIZZA NELLA VIOLAZIONE EVIDENTE E SOSTANZIALE DI SPECIFICHE NORME PREVENZIONISTICHE DA ADOTTARE;**
- ✓ **PER QUANTO CONCERNE LA CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO, UN ASPETTO IMPORTANTE DELLA COLPA GRAVE È CHE IL RESPONSABILE ERA, O AVREBBE DOVUTO ESSERE, PIENAMENTE CONSAPEVOLE DEL RISCHIO A CUI ESPONEVA I LAVORATORI E PERTANTO LA COLPA GRAVE SI MANIFESTA QUANDO IL SOGGETTO AGISCE (O OMETTE DI AGIRE) CON UNA COSCIENZA CHIARA DEL PERICOLO MA SENZA ADOTTARE LE SPECIFICHE MISURE VOLTE A PREVENIRE IL RISCHIO CHE HA DETERMINATO L'EVENTO INFORTUNISTICO.**

ART. 3, COMMA 2

L'ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLA FATTISPECIE FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE TIENE CONTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 2700 C.C., DEI VERBALI REDATTI DAI PUBBLICI UFFICIALI INTERVENUTI SUL LUOGO E NELLE IMMEDIATEZZE DEL SINISTRO, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI

ART. 2700 C.C., EFFICACIA DELL'ATTO PUBBLICO

L'ATTO PUBBLICO FA PIENA PROVA, FINO A QUERELA DI FALSO [221 C.P.C.], DELLA PROVENIENZA DEL DOCUMENTO DAL PUBBLICO UFFICIALE CHE LO HA FORMATO, NONCHÉ DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI E DEGLI ALTRI FATTI CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ATTESTA AVVENUTI IN SUA PRESENZA O DA LUI COMPIUTI

IPOSTESI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN VIA RESIDUALE

ART. 3, COMMA 3

NEL CASO DI INFORTUNI DA CUI DERIVA L'INABILITÀ PERMANENTE DI UNO O PIÙ LAVORATORI O UNA IRREVERSIBILE MENOMAZIONE SUSCETTIBILE DI ESSERE ACCERTATA IMMEDIATAMENTE, IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO, AL SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 TUSL OVVERO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D, TUSL, A TITOLO DI COLPA GRAVE, LA SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ADOTTATA SE LE ESIGENZE CAUTELARI NON SONO SODDISFATTE DA:

- **PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 14, TUSL**
- **SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 321 C.P.P.**

INL, CIRC. N. 4/2024 → LA SOSPENSIONE DERIVANTE DA UN EVENTO INFORTUNISTICO CHE DÀ LUOGO A UNA INABILITÀ PERMANENTE NON PUÒ PRESCINDERE DA UN PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA STESSA INABILITÀ DA PARTE DELL'INAIL.

L'IPOTESI DI «IRREVERSIBILE MENOMAZIONE SUSCETTIBILE DI ESSERE ACCERTATA IMMEDIATAMENTE» FA INVECE RIFERIMENTO AI CASI IN CUI NON È INDISPENSABILE ATTENDERE IL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA INABILITÀ PERMANENTE.

PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 14, TUSL:

ADOTTATO DAGLI ORGANI DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

→ SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA, TALE PROVVEDIMENTO È ADOTTATO IN RELAZIONE «ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'IMPRESA NEL SINGOLO CANTIERE» (CFR. ML CIRC. N. 33/2009)

SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 321, C.P.P.:

QUANDO VI È PERICOLO CHE LA LIBERA DISPONIBILITÀ DI UNA COSA PERTINENTE AL REATO POSSA AGGRAVARE O PROTRARRE LE CONSEGUENZE DI ESSO O AGEVOLARE LA COMMISSIONE DI ALTRI REATI, A RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, IL GIUDICE COMPETENTE NE DISPONE IL SEQUESTRO CON DECRETO MOTIVATO.

IL GIUDICE PUÒ ALTRESÌ DISPORRE IL SEQUESTRO DELLE COSE DI CUI È CONSENTITA LA CONFISCA.

ART. 3, COMMA 4

LA DURATA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE, COMUNQUE NON SUPERIORE A 12 MESI, È DETERMINATA TENENDO CONTO DELLA GRAVITÀ DEGLI INFORTUNI NONCHÉ DELLA GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E DELLE EVENTUALI RECIDIVE.

ART. 3, COMMA 5

IN CASO DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, L'INL PROVVEDE ALLA VERIFICA E AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL CANTIERE OVE SI È VERIFICATA LA VIOLAZIONE.

INL, CIRC. N. 4/2024 → TALI ATTIVITÀ DOVRANNO ESSERE PRECEDUTE, LADDOVE POSSIBILE IN BASE ALLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, DA UN ACCERTAMENTO SULLA PERSISTENTE PRESENZA DEL CANTIERE, IN PARTICOLARE NELLE IPOTESI IN CUI IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ABBAIA AVUTO UNA DURATA DI DIVERSI

ART. 3, COMMA 6

L'INAIL METTE A DISPOSIZIONE DELL'INL, IN COOPERAZIONE APPLICATIVA, OGNI INFORMAZIONE CONCERNENTE GLI EVENTI INFORTUNISTICI.

RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

ART. 27, COMMA 8, TUSL

IL RICORSO E' AMMESSO AI SENSI E AGLI EFFETTI DELL'ART. 14, COMMA 14, TUSL:

- **E' AMMESSO RICORSO, ENTRO 30 GIORNI, ALL'ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IL QUALE SI PRONUNCIA NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO**
- **DECORSO INUTILMENTE TALE ULTIMO TERMINE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PERDE EFFICACIA**



RICORSO DI TIPO AMMINISTRATIVO, NON GIURISDIZIONALE

I crediti della patente: incremento e recupero

CIRCOLARE INL N. 4/2024
ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI CREDITI

LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI CREDITI SARÀ POSSIBILE SOLO AD ESITO DELLE INTEGRAZIONI DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DI CUI DARÀ NOTIZIA L'INL, UNITAMENTE ALLE MODALITÀ OPERATIVE

I CREDITI ULTERIORI SARANNO ATTRIBUITI CON DECORRENZA «RETROATTIVA», STANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

SE IL REQUISITO È CONSEGUITO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, I CREDITI ULTERIORI SARANNO INVECE ATTRIBUITI MEDIANTE AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA PATENTE

Al rilascio della patente, viene attribuito un punteggio di 30 crediti.

**Il punteggio può essere incrementato,
FINO ALLA SOGLIA MASSIMA DI 100 CREDITI COMPLESSIVI,
con l'attribuzione dei seguenti CREDITI ULTERIORI:**

✓ **per STORICITA' DELL'AZIENDA: fino a 10 crediti al rilascio della patente;**

✓ **per ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO:
fino a 20 crediti;**

✓ **per ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE: fino a 40 crediti, di cui fino a 30 per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fino a 10 per interventi in altri ambiti**

STORICITA' DELL'AZIENDA

**Fino a 10 CREDITI attribuiti AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA
PATENTE
in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA**

| ISCRIZIONE ALLA CCIAA | CREDITI |
|-----------------------|---------|
| Da 5 a 10 anni | 3 |
| Da 11 a 15 anni | 5 |
| Da 16 a 20 anni | 8 |
| Oltre 20 anni | 10 |

ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DI DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO

- In assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio,
- incremento di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della patente,
- fino a un massimo di 20 crediti (anno 2024 → anno 2064)

Nel caso di contestazione
di una o più violazioni di cui all'Allegato I
bis,
l'incremento è sospeso
fino alla decisione definitiva
sull'impugnazione (ove proposta)

Fa eccezione il caso in cui, dopo
l'accertamento,
sia conseguita l'asseverazione del MOG

Nel caso di provvedimento definitivo
per una o più violazioni dell'Allegato I
bis, l'incremento non si applica
per un periodo di 3 anni
decorrente dalla definitività del
provvedimento stesso

ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE

Fino a 30 CREDITI attribuiti per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 co. 4 lett. a DM), tra i quali:

| REQUISITO | CREDITI |
|---|-----------|
| Certificazione UNI EN ISO 45001 (SGSL) | 5 |
| Asseverazione MOG (secondo norma UNI 11751-1) da parte di Organismo Paritetico iscritto nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL | 4 |
| Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, ulteriore a quella obbligatoria (partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione nell'arco di 3 anni) | 6 |
| Formazione di cui sopra che coinvolga almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati | 8 (= 6+2) |

| REQUISITO | CREDITI |
|---|----------|
| <p>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza, sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51 TUSL, anche con l'azienda per la singola opera, ovvero con l'Inail:</p> | |
| <p>compresi fra 5.000 e 25.000 euro</p> | <p>1</p> |
| <p>compresi fra 25.000,01 e 50.000 euro</p> | <p>3</p> |
| <p>superiori a 50.000 euro</p> | <p>6</p> |
| <p>Possesso, da parte del Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato), di certificazione attestante la partecipazione all'addestramento/formazione pratica, specifica in materia di sicurezza, erogata in cantiere ai propri dipendenti</p> | <p>3</p> |
| <p>Adozione del DVR anche nei casi in cui sia possibile adottare le procedure standardizzate di cui all'art. 29 commi 6 e 6 bis del TUSL</p> | <p>3</p> |
| <p>Almeno 2 visite in cantiere del medico competente, affiancato da RLS o RLST</p> | <p>2</p> |

ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE

Fino a 10 CREDITI attribuiti in ambiti diversi da quello della salute e sicurezza (art. 5 co. 4 lett. b DM), tra i quali:

| REQUISITO | CREDITI |
|--|---------|
| Dimensione dell'organico aziendale (si computano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione di contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi; non si computano lavoratori in somministrazione presso l'utilizzatore): | |
| imprese che occupano fino a 15 dipendenti | 1 |
| imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti | 2 |
| imprese che occupano più di 50 dipendenti | 4 |

... *continua*

| REQUISITO | CREDITI |
|--|---------|
| Attestazione di qualificazione SOA in classifica I | 1 |
| Attestazione di qualificazione SOA in classifica II | 2 |
| Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato) | 2 |
| Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera (anche in relazione agli appalti e alle forme di lavoro flessibile) certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I del d. lgs. n. 276/2003 | 2 |
| Consulenza e monitoraggio, con esito positivo, da parte degli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL | 2 |
| Formazione in materia linguistica per i lavoratori stranieri | 2 |

... *continua*

| REQUISITO | CREDITI |
|--|---------|
| Riconoscimento, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dell'incentivo previsto per la denuncia di operai di 1° livello (in forza da oltre 18 mesi) in numero non superiore a un terzo del totale degli operai in organico | 2 |
| Possesso dei requisiti reputazionali (valutati in base a indici, qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché in base ad accertamenti definitivi) che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'art. 109 del Codice dei contratti pubblici | 2 |
| Certificazione del regolamento interno delle società cooperative (art. 6 legge n. 142/2001) | 2 |

Tempi e modalità di attribuzione dei crediti ulteriori (a decorrere dalla implementazione della piattaforma dell'INL)



Al momento di presentazione della domanda per il rilascio della patente, se già si possiede il relativo requisito



Mediante aggiornamento del punteggio della patente, se il requisito viene conseguito dopo la data di presentazione della domanda (trasmissione in via telematica della relativa documentazione)

Per i requisiti costituiti da **CERTIFICAZIONI CON VALENZA PERIODICA**, l'eventuale **PERDITA** del requisito comporta la **SOTTRAZIONE** dei relativi crediti


MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI

**Nei casi in cui il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti,
il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una
COMMISSIONE TERRITORIALE composta da rappresentanti di INL e
INAIL
(invitati a partecipare rappresentanti delle ASL e RLST),
tenuto conto di:**

- ✓ adempimento dell'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'Allegato I bis, nonché dei lavoratori occupati nel cantiere (o nei cantieri) in cui si è verificata la violazione stessa;
- ✓ eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (art. 46, lett. a) del DM.


ULTERIORI DISPOSIZIONI

**FUSIONE, ANCHE PER
INCORPORAZIONE,
DELL'IMPRESA**



Alla persona giuridica risultante dalla fusione viene accreditato il punteggio della società titolare della patente **recante il maggior numero di crediti** (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)

**TRASFORMAZIONI SOCIETARIE DI
CUI AGLI ARTT. 2500 E SS. DEL
CODICE CIVILE O CONFERIMENTO
D'AZIENDA IN SOCIETA' DA PARTE
DELL'IMPRENDITORE
INDIVIDUALE**



Il nuovo soggetto giuridico **conserva il punteggio** della patente del soggetto trasformato o conferente (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)



Grazie per l'attenzione

S131-24 - CNCE: tabella aggiornata contributo minimo

Trasmessa dalla CNCE la tabella aggiornata relativa al contributo minimo Ape su 160 ore

Con la lettera circolare n. 23/2024, la CNCE ha trasmesso la tabella aggiornata relativa al contributo minimo Ape su 160 ore, in vigore dal 1° ottobre 2024, riparametrato sulla base degli accordi delle parti sociali nazionali del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023.



Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)
CF: 97103000580
ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 85261500
e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it
Twitter: @cnce_it

Prot. n. 11401/p/ep

Roma, 24 settembre 2024

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione della
CNCE

Loro Sedi

Lettera circolare n. 23/2024

Oggetto: tabella aggiornata contributo minimo

Si trasmette in allegato la tabella aggiornata relativa al contributo minimo Ape su 160 ore, in vigore dal 1° ottobre 2024, riparametrato sulla base degli accordi delle parti sociali nazionali del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegato: 1



**Contributo minimo APE mensile per lavoratore riparametrato
in vigore da 1° ottobre 2024**

| CASSA EDILE/EDILCASSA CHE ADERISCONO AL FNAPE | ALiquOTA REGIONALE CONTRIBUTO APE | CONTRIBUTO MINIMO 160 H | CONTRIBUTO MINIMO 160 H (arrotondamento) |
|--|--------------------------------------|----------------------------|--|
| VALLE D'AOSTA | 3,52 | 56,30 | 56 |
| PIEMONTE | 3,29 | 52,70 | 53 |
| LIGURIA | 3,23 | 51,70 | 52 |
| LOMBARDIA | 3,33 | 53,28 | 53 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 3,60 | 57,60 | 58 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 3,72 | 59,47 | 59 |
| VENETO | 3,58 | 57,31 | 57 |
| EMILIA ROMAGNA | 3,09 | 49,39 | 49 |
| TOSCANA | 3,24 | 51,84 | 52 |
| MARCHE | 2,97 | 47,52 | 48 |
| UMBRIA | 3,55 | 56,80 | 57 |
| LAZIO | 2,86 | 45,79 | 46 |
| ABRUZZO | 3,09 | 49,39 | 49 |
| MOLISE | 2,74 | 43,78 | 44 |
| CAMPANIA | 2,16 | 34,56 | 35 |
| PUGLIA | 2,63 | 42,05 | 42 |
| BASILICATA | 2,48 | 39,74 | 40 |
| CALABRIA | 1,95 | 31,25 | 31 |
| SICILIA | 2,19 | 34,99 | 35 |
| SARDEGNA | 2,57 | 41,18 | 41 |

S132-24 - INL, circ. n. 4/2024: patente a crediti**Disponibile la nota illustrativa della circolare INL n. 4/2024**

Si fa seguito alla notizia S128/24 per illustrare i contenuti della circolare n. 4/2024, con cui l'INL ha fornito le prime indicazioni operative sulla patente a crediti.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota riportata di seguito.

Direzione Relazioni Industriali

Patente a crediti: nota illustrativa della circolare INL n. 4/2024

Si fa seguito alla [comunicazione del 24 settembre scorso](#) per illustrare i contenuti della circolare n. 4/2024, con cui l'INL ha fornito le prime indicazioni operative sulla patente a crediti.

Rilascio della patente

1. Soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente *“le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”*.

A tal proposito, l'INL ha chiarito che i soggetti tenuti al possesso della patente sono **le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri**.

Sono esclusi, invece, i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio, ingegneri, architetti, geometri, ecc.).

Sono altresì escluse le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 **a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza**.

Ai fini di una corretta presentazione della domanda, l'INL ha ricordato che, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'UE sono anch'esse tenute al possesso della patente. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell'UE, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all'UE, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

2. Requisiti

Al fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, l'Ispektorato ha precisato che non tutti i suddetti requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Infatti, il legislatore ha inserito, alle lett. d), e) e f), la precisazione "*nei casi previsti dalla normativa vigente*". A titolo esemplificativo, il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), l'INL ha chiarito che la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

3. Modalità operative e tempistiche

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'INL attraverso SPID personale o CIE. Al riguardo, l'INL ha comunicato che le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante

autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti sopra indicati, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

Salvo casi particolari (ad esempio legati all'esistenza di contenziosi sulla obbligatorietà di uno o più requisiti), alcuni requisiti sono sempre richiesti sia alle imprese che ai lavoratori autonomi (ad esempio iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura); altri sono invece normalmente richiesti solo alle imprese e non anche ai lavoratori autonomi (ad esempio possesso del DVR e designazione del RSPP) ed altri sono richiesti solo in determinate ipotesi (ad esempio gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono obbligatori solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione). Il portale, pertanto, in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la "non obbligatorietà" o "l'esenzione giustificata" da un determinato requisito.

Le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:

- per le imprese stabilite in uno Stato dell'UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
- per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.

All'esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come stabilito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, e dal D.M. n. 132/2024, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione

notificata dall'Ispettorato, concernente le ipotesi in cui quest'ultimo abbia già accertato l'assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

L'INL ha comunicato che il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare in esame (ossia il 23 settembre 2024) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L'invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

L'INL ha precisato che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'INL entro la medesima data.

Si ricorda, pertanto, che, per operare nei cantieri temporanei o mobili dal 1 ottobre prossimo, risulta comunque necessario o essere in possesso della predetta autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Revoca della patente

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 *"la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (...), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (...)"*. Inoltre, il D.M. n. 132/2024 stabilisce che *"nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*.

L'INL ha chiarito che il provvedimento di revoca è adottato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti **dichiarati inizialmente**, ne

consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (ad esempio l'assenza del DURC) non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall'ordinamento.

Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d'ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi dell'Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

Il provvedimento è rimesso alla competenza della Direzione interregionale oppure della Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro qualora siano interessate imprese straniere o localizzate in territori facenti capo alla competenza di più Direzioni interregionali; a tali Uffici, pertanto, dovranno essere comunicati i provvedimenti da adottare.

L'Ispettorato ha precisato che l'adozione del provvedimento di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l'impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla **gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.**

Con specifico riferimento al requisito relativo all'assolvimento degli obblighi formativi, l'INL ha chiarito che, pur a fronte di una dichiarazione sostitutiva ritenuta non veritiera, dovrà valutarsi la gravità dell'omissione (data, ad esempio, dalla totale assenza di formazione tenendo conto del numero dei lavoratori interessati in rapporto alla consistenza aziendale), la circostanza secondo cui l'eventuale omissione riguardi personale che non sia destinato ad operare in cantiere (ad esempio personale amministrativo) o che l'impresa abbia ottemperato o meno alle prescrizioni impartite ai sensi del D.lgs. n. 758/1994.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Contenuti informativi della patente

Ai sensi del D.M. n. 132/2024 la patente contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;

- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate dall'Ispettorato, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (committente ed imprese affidatarie).

Al riguardo, l'Ispettorato ha comunicato che si tratta di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.

Provvedimento cautelare di sospensione della patente

Ai sensi del nuovo art. 27, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 *“se nei cantieri (...) si verificano infortuni da cui deriva la **morte del lavoratore o un'inabilità permanente**, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”*.

Il D.M. n. 132/2024 introduce una disciplina di dettaglio sul provvedimento di sospensione stabilendo anzitutto che il provvedimento è adottato *“dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente”*. Il provvedimento va, dunque, rimesso al Direttore dell'Ispettorato d'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove si è verificato l'evento infortunistico. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, possono chiedere che la Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

1. Presupposti e attività di indagine

I presupposti per l'adozione del provvedimento, come declinati dal D.M. n. 132/2024, sono dati dal verificarsi di infortuni:

- *“da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;*

- *“da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave”.*

L’attività di indagine sugli eventi infortunistici che possono determinare la sospensione della patente compete anche al personale diverso da quello dell’INL tant’è che, secondo il D.M., *“l’accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all’adozione del provvedimento (...) tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni”.*

L’Ispettorato ha precisato che le indagini dovranno incentrarsi anzitutto sul **nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente**. Pur tenendo conto che l’accertamento definitivo del reato è sempre rimesso alla A.G., l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare **l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” di uno o più dei soggetti indicati** secondo il criterio del *“più probabile che non”*, fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

A tal fine, in linea generale, l’INL ha ricordato che la “colpa grave” è una forma di responsabilità che va oltre la semplice colpa, caratterizzata da una **marcata violazione dei doveri di diligenza**, specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare:

- per quanto concerne il grado di negligenza, la colpa grave implica un comportamento che si discosta notevolmente da ciò che è considerato ragionevole e diligente;
- per quanto concerne la violazione delle norme di sicurezza, la colpa grave si concretizza nella violazione evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche da adottare e ciò può includere, ad esempio, il mancato rispetto delle procedure obbligatorie, l’omissione di misure di protezione necessarie o il non aver fornito istruzioni e formazione ai lavoratori;
- per quanto concerne la consapevolezza del rischio, un aspetto importante della colpa grave è che il responsabile era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole del rischio a cui esponeva i lavoratori e pertanto la colpa grave si manifesta quando il soggetto agisce (o omette di agire) con una coscienza chiara del pericolo ma senza adottare le specifiche misure volte a prevenire il rischio che ha determinato l’evento infortunistico.

Solo laddove siano state accertate tutte le condizioni sopra indicate, ivi compreso il requisito della gravità della condotta, il provvedimento potrà essere adottato. Laddove, invece, dall'istruttoria amministrativa non emergano tutti i presupposti per l'annullamento, il competente Ispettorato archiverà la pratica unitamente a una apposita relazione agli atti dell'Ufficio.

Sospensione in caso di evento infortunistico mortale

Quanto alla sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali, il D.M. n. 132/2024 stabilisce che la sua adozione *“è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata”*. Ne deriva che, ferma restando la sussistenza delle condizioni sopra indicate, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall'adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità. I motivi che hanno suggerito di non adottare il provvedimento, pur in presenza dei relativi presupposti, dovranno essere oggetto di una relazione agli atti dell'Ufficio.

Sospensione in caso di inabilità permanente

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell'INAIL, il quale dovrà comunicare alla competente sede dell'Ispettorato le proprie determinazioni, unitamente ad ogni informazione utile a definire eventuali responsabilità in capo al datore di lavoro, al delegato o al dirigente.

Nell'ipotesi di una *“irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”* non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente (ad esempio in caso di perdita di un arto) che sarà utile esclusivamente ai fini della individuazione del grado della inabilità. Dunque, il competente Ispettorato non dovrà necessariamente attendere l'adozione del suddetto provvedimento da parte dell'INAIL ai fini della sospensione della patente, a meno che non si ritenga che lo stesso sia necessario a consentire una più adeguata valutazione, unitamente alla responsabilità per *“colpa grave”*, della durata della sospensione.

L'INL ha evidenziato che il provvedimento di sospensione a seguito di inabilità permanente presenta maggiori caratteri di discrezionalità. Il D.M. n. 132/2024 stabilisce, infatti, che *“la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale”*.

Pertanto, non si provvederà a sospendere la patente ogniqualvolta il cantiere interessato sia stato già oggetto di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.

14 del D.lgs. n. 81/2008, adottata sia per violazioni prevenzionistiche, sia in ragione dell'impiego di lavoratori "in nero" e/o di un provvedimento di sequestro preventivo da parte della Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 321 c.p.p., a meno che detti provvedimenti, in relazione all'effettivo rischio che ha determinato l'evento infortunistico, siano del tutto inadeguati a prevenire il ripetersi di eventi infortunistici.

Durata della sospensione

L'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sospensione della patente può durare sino a dodici mesi. Il D.M. prevede, in aggiunta, che la durata della sospensione della patente "è *determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive*".

Ai fini della determinazione della durata, pertanto, occorrerà tenere conto sia delle conseguenze dell'evento infortunistico, sia della gravità delle violazioni, sia delle eventuali recidive. Al riguardo, l'INL ha evidenziato la necessità di acquisire dall'INAIL eventuali informazioni legate a precedenti eventi infortunistici (il D.M. n. 132/2024 stabilisce che "l'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici").

Ricorso avverso il provvedimento e verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza

Avverso il provvedimento di sospensione è prevista la possibilità di ricorrere ai sensi dell'art. 14, comma 14, del D.lgs. n. 81/2008, che già disciplina i ricorsi avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente in base all'Ufficio – Ispettorato d'area metropolitana o Ispettorato territoriale del lavoro – che ha adottato il provvedimento.

La Direzione interregionale del lavoro ha un termine di trenta giorni per esprimersi sul ricorso e la decisione potrà riguardare la correttezza del provvedimento di sospensione sia sotto il profilo dei presupposti per la sua emanazione, sia sotto il profilo della durata.

Qualora la Direzione non si pronunci entro il termine stabilito, il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Una volta cessata, per qualunque ragione, l'efficacia del provvedimento sospensivo la competente sede territoriale dell'Ispettorato, entro un congruo termine, provvede a verificare il "ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione".

L'Ispettorato ha precisato che tali attività dovranno evidentemente essere precedute, laddove possibile in base alle informazioni a disposizione, da un accertamento sulla

persistente presenza del cantiere, in particolare nelle ipotesi in cui il provvedimento di sospensione abbia avuto una durata di diversi mesi.

Attribuzione dei crediti ulteriori

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132/2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui l’INL darà notizia sul proprio sito internet, unitamente alle modalità operative da seguire.

Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, **i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”**, stante l’espressa previsione contenuta all’art. 5, comma 5, del D.M. n. 132/2024 (*“i crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda (...) se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito”*). Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Il citato art. 5 stabilisce che:

- in ragione della **storicità dell'azienda**, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:

| REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
|--|--------------------|
| Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella. | 3 |
| Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella. | 5 |

| | |
|---|----|
| Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella. | 8 |
| Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da oltre 20 anni . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella. | 10 |

- in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è **incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa**, sino ad un massimo di venti crediti. Se, tuttavia, sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2008. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato all'Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla definitività del provvedimento e cioè, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.lgs. n. 81/2008, dalla adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981;
- in relazione ad **attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro** sono attribuiti sino a trenta 30 crediti per:

| REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
|---|--------------------|
| Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. | 5 |

| | |
|---|--------------------------|
| <p>Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile".</p> | <p>4</p> |
| <p>i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.</p> | <p>i.)6</p> <p>ii.)8</p> |
| <p>Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.</p> | <p>3</p> |
| <p>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla</p> | <p>1</p> |

| | |
|---|---|
| base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. | |
| Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. | 3 |
| Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 |
| Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 3 |
| Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente. | 2 |

- in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:

| REQUISITO | INCREMENTO CREDITI |
|---|--------------------|
| Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 1 |
| Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 2 |
| Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore. | 4 |
| Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022. | 2 |
| Possesso della certificazione SOA di classifica I. | 1 |
| Possesso della certificazione SOA di classifica II. | 2 |
| Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | 2 |

| | |
|--|---|
| Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. | 2 |
| Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. | 2 |
| Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. | 2 |
| Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 |
| Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. | 2 |

L'INL ha precisato che, in caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Decurtazione dei crediti

L'art. 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso allo stesso D.lgs. n. 81/2008.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle sopra indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ai fini della decurtazione, sono provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Tali provvedimenti sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'INL ai fini della decurtazione dei crediti.

L'Ispettorato ha chiarito che i provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare **condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024** a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

L'INL si è poi riservato di indicare le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte di ciascun Ufficio territoriale.

Patente dotata di un punteggio inferiore a 15 crediti

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

In altri termini, qualora il valore dei lavori eseguiti in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, sia almeno pari al 30% del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest'ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito.

Qualora invece l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

L'Ispettorato ha poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Modalità di recupero dei crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a quindici crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Come previsto dal D.M. 132 del 18 settembre 2024, il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'Ispettorato e dell'INAIL, tenuto conto:

- dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
- della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito dallo stesso D.M. 132/2024 all'art. 5, comma 4 lett. a), nel quale è contenuto un elenco di attività che consentono l'attribuzione di crediti ulteriori (ad esempio conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA o asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'art. 51 del medesimo decreto).

La Commissione, nominata con provvedimento del Dirigente della competente sede territoriale dell'Ispettorato, sarà composta, oltre che dal medesimo Dirigente, da almeno due funzionari esperti nelle materie prevenzionistiche possibilmente operanti presso il medesimo Ufficio, nonché da almeno due rappresentanti indicati dal dirigente della sede territorialmente competente dell'INAIL.

Inoltre, alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il RLST.

L'INL ha informato che le modalità tecniche per l'accREDITAMENTO dei crediti saranno comunicate a completamento della implementazione del relativo applicativo.

Fusioni e trasformazioni di impresa

Il D.M. 132/2024 stabilisce che in caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli artt. 2500 e ss. del Codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o

conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Al riguardo, l'INL si è riservato di fornire ogni utile indicazione, rappresentando comunque che le operazioni di fusione o trasformazione di interesse sono quelle avvenute tra soggetti che abbiano quantomeno già inoltrato la richiesta di rilascio della patente.

Per quanto non riportato, si rinvia alla circolare in esame.

F63-24 - Bonus edilizi e DL “taglia crediti”: alcune conferme dall’AdE a Telefisco 2024

Bonus edilizi dopo il “taglia crediti”: conferme dall’AdE a Telefisco 2024

Perentorietà del divieto di cessione delle quote residue di detrazione da bonus in edilizia non fruito in dichiarazione dei redditi e condizioni per gli Enti del terzo settore (Onlus, IACP, APS, OdV) per continuare a fruito dei bonus sotto forma di cessione del credito o di sconto in fattura.

Questi i temi affrontati nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 19 settembre u.s. (Speciale Telefisco 2024), nel quale l’Agenzia delle Entrate ha affrontato con due risposte anche tematiche legate alle modifiche introdotte dal DL n. 39/2024 (c.d. decreto taglia-crediti, convertito dalla L. 23 maggio 2024, n. 67) al Superbonus e, più in generale, ai bonus edilizi .

Risposte che, tuttavia, confermano quanto emerge dal dato letterale della norma.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha sancito la perentorietà del blocco alla cessione delle rate di detrazione inutilizzate, introdotto dal comma 7 dell’art. 4-bis del decreto.

Trattasi – si ricorda - del blocco alla cessione dei crediti da bonus in edilizia (Superbonus e bonus ordinari), che ha eliminato la possibilità di cedere le quote residue di detrazione non ancora fruito in dichiarazione dei redditi.

Si tratta dei bonus derivanti dagli interventi elencati nell’art.121, co.2, del DL 34/2020 – legge 77/2020, ossia dal Superbonus e dai bonus ordinari “cedibili”, quali Ecobonus , Sismabonus , Eco+Sisma condomini , Bonus ristrutturazioni al 50% e Bonus barriere architettoniche . Pertanto, dal 29 maggio 2024, non è più possibile optare per la cessione differita delle quote residue del credito non ancora fruito.

Con la risposta fornita in sede di Telefisco, l’Amministrazione finanziaria ribadisce l’assolutezza del blocco: il divieto opera in maniera generalizzata, essendo irrilevante che la prima rata della detrazione sia stata effettivamente fruita in dichiarazione.

Dunque, anche se (come nel caso sottoposto) la prima rata di detrazione non è stata ancora indicata in dichiarazione, il blocco è comunque operante.

L’altra conferma in materia di bonus edilizi riguarda la possibilità per le Onlus, a determinate condizioni, di poter continuare a optare per cessione e sconto sul corrispettivo, come era già previsto dal comma 3-bis dell’art. 2 del d.l. n. 11/2023.

Il decreto taglia-crediti, difatti, ha soppresso tale norma, che prevedeva una deroga di carattere soggettivo al generale divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta per tale tipologia di enti.

Al contempo ha previsto che gli Enti del Terzo settore (IACP, Onlus, OdV, APS) possono continuare ad optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024:

- risultati presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottato la delibera di approvazione dei lavori,
- risultati presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

E proprio in considerazione della deroga, nel caso sottoposto, le Entrate confermano la possibilità per una Onlus, già costituita alla data del 17 febbraio 2023 e con Cilas presentata entro il 29 marzo 2024, di continuare a beneficiare della deroga al divieto di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura.

Speciale Telefisco

Tutte le novità fiscali

Il convegno de L'Esperto risponde



BONUS EDILIZI

- 1. Un contribuente ha sostenuto spese agevolabili Superbonus nel 2023 ed entro il 4 aprile scorso non ha inviato alcuna comunicazione di cessione del credito. La prima quota di detrazione della spesa non è stata ancora inserita nella dichiarazione 2023 in quanto la dichiarazione non è stata presentata. Può ancora (e a quali condizioni) cedere le rate residue rispetto alla quota 2023?**

In via preliminare si osserva che il contribuente, per esercitare l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio), deve rientrare in una delle deroghe al generale divieto di esercizio dell'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta, previste dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (Decreto Cessioni), e dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia).

Con riferimento al quesito posto, si osserva che il comma 7 dell'articolo 4-bis del Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia prevede che, a decorrere dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), non è più consentito l'esercizio dell'opzione della cessione del credito in relazione alle singole rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 121 del Decreto Rilancio. In sostanza, i beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai c.d. bonus edilizi, dal 29 maggio 2024 non possono più optare per la cessione del credito d'imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.

2. **Una Onlus con i requisiti di cui al comma 9, lettera d-bis, del DL n. 34/2020 già costituita alla data del 17 febbraio 2023 e con Cilas presentata a dicembre 2023, può procedere a sostenere spese ammesse al Superbonus e optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche se non dispone di fatture per spese già sostenute alla data del 29 marzo 2024?**

L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (c.d. Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia), stabilisce la soppressione del primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, (c.d. Decreto Cessioni), che prevedeva una deroga di carattere soggettivo al generale divieto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta per Iacp ed enti aventi le stesse finalità sociali, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, Odv e Aps iscritte nei relativi registri, purché i predetti soggetti fossero costituiti alla data di entrata in vigore del Decreto Cessioni (17 febbraio 2023).

Il comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia prevede che i suddetti soggetti possono continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito per le spese sostenute in relazione agli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 29 marzo 2024: i) risulti presentata la Cilas, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; ii) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cilas, se gli interventi sono effettuati dai condomini; iii) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Tanto premesso, con riferimento al quesito formulato, la Onlus con i requisiti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del Decreto Rilancio, già costituita alla data del 17 febbraio 2023, che abbia presentato la Cilas entro il 29 marzo 2024, può continuare a beneficiare della deroga al divieto di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura, purché siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di settore.

U50-24 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza

L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, l'Ance propone una rassegna settimanale delle più recenti e rilevanti sentenze in materia di urbanistica e di edilizia.

Di seguito la rassegna settimanale dal 9 al 27 settembre 2024.



EDILIZIA E URBANISTICA

RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

27 settembre 2024

| ARGOMENTO | MASSIME | SENTENZA |
|--|--|--|
| <p>Permesso di costruire in sanatoria – Diniego</p> | <p>Il diniego di sanatoria è un atto vincolato; in particolare si tratta di un atto con cui l'Amministrazione non è legittimata ad assumere alcuna scelta discrezionale sull'assetto di interesse da attuare sul piano sostanziale, dovendo limitarsi a verificare la rispondenza della istanza di parte alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento dell'esame della domanda e al momento di realizzazione delle opere, al fine di adottare una decisione dal contenuto interamente predeterminato dal legislatore.</p> | <p><i>Tar Campania, Salerno, sez. III, 24 settembre 2024, n. 1702</i></p> |
| <p>Impugnazione titolo edilizio – Legittimazione ad agire</p> | <p>In ipotesi di impugnazione di un titolo edilizio, il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione ad agire, non vale da solo e in automatico a dimostrare anche la sussistenza dell'ulteriore condizione dell'azione, costituita dall'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato.</p> | <p><i>Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2024, n. 7612</i></p> |
| <p>Cambio di destinazione d'uso – Nozione</p> | <p>Il cambio di destinazione d'uso nell'edilizia consiste nella modifica della finalità di utilizzo di un'unità immobiliare.</p> | <p><i>Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2024, n. 7609</i></p> |
| <p>Accesso civico generalizzato – Nozione</p> | <p>L'accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque senza previa dimostrazione di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta, ha il solo scopo di consentire una pubblicità diffusa ed integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013: è funzionale ad un controllo diffuso dei cittadini, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e di favorire un preventivo contrasto alla corruzione e concretamente si traduce nel diritto ad un'ampia diffusione di dati, documenti ed informazioni, fermi in ogni caso i limiti di legge a salvaguardia di determinati interessi pubblici e</p> | <p><i>Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 13 settembre 2024, n. 1322</i></p> |

| | | |
|--|--|--|
| | privati che in tali condizioni potrebbero essere messi in pericolo. | |
| Edificio al rustico - Nozione | Per edificio al rustico si intende un'opera mancante solo delle finiture (infissi, pavimentazioni, tramezzature interne), ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne , che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili. | <i>Cassazione Penale, sez. III, 18 settembre 2024, n. 35006</i> |
| Domanda di sanatoria – Ordine di demolizione | La presentazione della richiesta di sanatoria (nel caso in esame ai sensi del DL 69/2024) non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia. | <i>Consiglio di Stato, sez. II, 9 settembre 2024, n. 7486</i> |
| Ampliamento volumetrico su area vincolata – Condonò edilizio | L'ampliamento volumetrico realizzato su area vincolata è incondonabile (nel caso in esame l'istanza di condono era stata presentata ai sensi della legge n. 326/2003), non assumendo alcun rilievo la circostanza che lo stesso, attese le dimensioni modeste, non sarebbe in grado di ledere il bene oggetto di protezione. | <i>Tar Lazio, sez. IV ter, 20 settembre 2024, n. 16487</i> |
| Ordine di demolizione – Adempimento parziale | L'adempimento dell'ordinanza di demolizione, per evitare l'acquisizione gratuita, deve essere integrale; del resto, anche in materia civile, l'adempimento parziale viene assimilato sostanzialmente all'inadempimento, giacché è reputato adempiente il solo debitore che esegue esattamente la prestazione dovuta (così argomentando dagli articoli 1181 e 1218 del codice civile). Pertanto, la parziale ottemperanza all'ordine di demolizione equivale a inottemperanza. | <i>Tar Campania, Salerno, sez. III, 17 settembre 2024, n. 1670</i> |
| Interventi realizzazione area adibita a pista per motocross – Titolo edilizio | Integra un illecito edilizio l'esecuzione, in assenza del permesso di costruire, di interventi finalizzati a realizzare un'area adibita a pista per motocross, in quanto , pur non consistendo in un'attività di edificazione in senso stretto, comporta una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio. | <i>Cassazione penale, sez. III, 19 settembre 2024, n. 35128</i> |